

Allegato "B" ai numeri 17727/10845

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1. È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione denominata Associazione Tampep ETS (Tampep Ente del Terzo Settore).
- 1.2. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Torino. È facoltà dell'Associazione istituire altre sedi operative secondarie, anche all'estero.
- 1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

- 2.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) elencate al successivo art. 3.
- 2.2. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. L'Associazione non ammette discriminazioni di età, sesso, orientamento sessuale, lingua, etnia, nazionalità, religione o di qualsiasi altra natura.
- 2.3. L'Associazione si propone di promuovere e tutelare i diritti delle persone vulnerabili, socialmente discriminate ed emarginate, nel rispetto delle loro scelte, dedicando una particolare attenzione alle donne.

Art. 3 - Attività

- 3.1. L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E, quindi, più in particolare:

- promozione - anche tramite la costituzione di reti di servizi a ciò funzionali
- dell'integrazione sociale delle persone vulnerabili, anche migranti, attraverso l'informazione e l'orientamento ai servizi del territorio, ai percorsi formativi ed al mercato del lavoro, nonché l'orientamento legale;
- tutela della salute attraverso l'informazione e la prevenzione rivolta a persone vulnerabili, anche prostitute, in particolare contro l'HIV e le malattie sessualmente trasmissibili;
- diffusione della propria metodologia, anche al di fuori dell'Unione Europea attraverso la cooperazione con organizzazioni (governative e non) o gruppi dei paesi di origine dei migranti;
- tutela e presa in carico delle vittime della tratta ai fini di sfruttamento, anche attraverso soluzioni residenziali, nonché attività di salvaguardia dei loro diritti personali (in particolare, diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione) e di contrasto alle reti criminali responsabili di tale reato;
- tutela e presa in carico delle vittime di altre forme di violenza, in particolare delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza intra-familiare, anche attraverso soluzioni residenziali, nonché attività di salvaguardia dei loro diritti personali (in particolare, diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione) e di contrasto ai responsabili di tale reato;
- promozione della cultura e del dialogo interculturale e sensibilizzazione della società, in particolare dei giovani, rispetto a temi quali: migrazioni, tratta di esseri umani, sfruttamento lavorativo e sessuale, educazione alla mondialità, solidarietà internazionale, diritti umani e pace;
- formazione rivolta a studenti, operatori pubblici e privati, mediatori interculturali e peer educator, sui temi sociali;
- monitoraggio del territorio e raccolta dei dati relativi ai target group;
- realizzazione di ricerche sui temi chiave dell'Associazione, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o del privato sociale;
- attività di lobby e advocacy.

3.2. L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, che saranno individuate attraverso specifica delibera del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6 CTS.

3.3 Essa potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del CTS.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

4.1. I soci dell'Associazione ne condividono gli scopi e le finalità.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

La qualità di socio è intrasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4.2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche sociali.

4.3. I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo e, in generale, di tenere un comportamento conforme alle finalità ed ai principi dell'Associazione.

Essi sono inoltre tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

5.1. L'ammissione dei soci decorre dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. Alla deliberazione in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 CTS e ss.mm.ii.

5.2. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per morosità nel versamento della quota annuale protrattasi in modo continuativo per almeno due esercizi;
- per esclusione: sono cause di esclusione tutti gli altri comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 4.3 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua comunicazione da parte del socio o della sua deliberazione da parte del Consiglio direttivo.

Art. 6 - Patrimonio

6.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della sua costituzione, nonché successivamente alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo (elargizioni e contributi, acquisti, lasciti e donazioni liberi o vincolati, etc.).

6.2. L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- rimborsi derivanti da attività accreditate e/o convenzionate;
- raccolta fondi;
- entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

6.3. Annualmente, il Consiglio direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto a tale quota associativa annuale: è comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli annuali.

Le quote associative non sono, in nessun caso, rivalutabili, ripetibili o rimborsabili. I versamenti, comunque effettuati, non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7 - Bilancio e avanzi di gestione

7.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto per cassa (o il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se obbligatori) che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto (o il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se obbligatori) predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea, per poter essere consultato da ogni associato.

7.3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed è l'organo deliberante principale dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

9.2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- I. approva i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa, consuntivi e preventivi;
- II. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- III. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

IV. delibera sull'esclusione degli associati;

V. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

VI. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria delibera:

VII. sulle modifiche dello statuto;

VIII. sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando sia necessaria o richiesta da almeno 3 consiglieri o ancora da almeno 1/5 degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i soci, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

9.3. Ogni socio ha diritto ad un voto. Egli può scegliere di delegare un altro socio: tuttavia, ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

9.4. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente, anche in videoconferenza, la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti; l'astensione non si computa come voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo - o, in sua assenza, da colui che viene designato dall'Assemblea per esercitarne le veci - coadiuvato dal Segretario eletto dal Consiglio direttivo; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea e deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 10 - Consiglio direttivo

10.1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, al quale sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità sociali ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Al Consiglio direttivo sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e se del caso il bilancio sociale;
- elaborazione del programma annuale delle attività dell'Associazione e di eventuali necessari regolamenti ad essa correlati;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse rispetto le attività di interesse generale;
- nomina annuale del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e, nel caso di rigetto, motivazione della decisione.

10.2 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti e gli stessi restano in carica 3 esercizi, salva la possibilità di essere rieletti. Dalla carica di consigliere non consegue alcun compenso.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del

Consiglio, si provvede alla sua sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci: il nuovo consigliere eletto resterà quindi in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

10.3. Il Consiglio direttivo si raduna, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta sia opportuno e, in ogni caso, quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i consiglieri, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri. Parimenti, il Consiglio può validamente deliberare su questioni non inserite nell'ordine del giorno qualora vi sia l'unanime accettazione di tutti i presenti.

10.4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti, anche in videoconferenza, la maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti; l'astensione non si computa come voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio stesso. Il Segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidente

11.1. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio medesimo. L'elezione avviene a maggioranza dei voti dei presenti.

11.2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

11.3. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 - Tesoriere

12.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico e la connessa relazione.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

13.1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dal Consiglio direttivo o dai liquidatori.

Art. 14 - Organo di controllo

14.1. L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza dell'ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 CTS, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sempre che non venga nominato un Organo monocratico.

14.2. L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 CTS.

14.3. Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 CTS, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

14.4. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Foro competente

15.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Torino.

Art. 16 - Norme generali

16.1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dal codice civile e dal CTS.

Visto per inserzione.

Torino, undici dicembre duemilaventiquattro

F.ti: Giovanna Piera VIALE

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO